

bano effettivamente pagare, senza menomare le loro riserve, risparmiando a tutte una crisi che gravemente riverbererebbe sui paesi nei quali le Casse sono istituite.

In questo intendimento io mando, insieme con alcuni miei amici, io mando al banco della Presidenza una proposta e la raccomando alla Camera soprattutto per questo che le differenze di trattamento nel passato sono certe, reali, palpabili enormi, che promesse esplicite furono ripetutamente fatte alle Casse pel passato.

Si avrebbe un bel dire, signori, che la Camera non è solidale, nè risponsabile delle promesse fatte da un ministro; si avrebbe un bel dire che le promesse possono essere state fatte dall'amministrazione precedente, e che l'amministrazione attuale non ne è solidale, io vi dico che il grosso buon senso delle popolazioni applica all'ente impersonale Governo i mancamenti delle persone, e che l'autorità ed il credito delle istituzioni scapita ogni qualvolta una promessa data non viene mantenuta.

LANDUZZI. La proposta che io aveva presentato ieri alla Camera, intesa a modificare il sistema ministeriale, tendeva ad esonerare le Casse di risparmio dal pagamento dei pretesi debiti fatti per imposta di ricchezza mobile sugl' interessi passivi dovuti per risparmi e depositi. Ma ora, poichè l'onorevole mio amico Farini ha esposte le ragioni atte a dimostrare la ragionevolezza per cui l'articolo proposto dalla Commissione non può essere accettato, e sarebbe egli, con altri suoi colleghi di avviso di accettare il sistema della transazione, io, per non far perder tempo alla Camera, credo conveniente di ritirare la mia proposta e di associarmi a quella dell'onorevole Farini.

FAVALE. Vorrei sottoporre alla Commissione una semplice osservazione sulla portata di quest'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di prestare attenzione.

FAVALE. Non è che una semplice osservazione di fatto.

È da notare che qui sono in contestazione due tasse: cioè la ritenuta sulle somme depositate, e l'imposta sugli utili delle Casse di risparmio.

La finanza pretendeva che questi utili fossero tassati interamente, anche quando provenivano da titoli del debito pubblico, i quali avevano già subito una ritenuta.

Alcune Casse di risparmio non vollero subire questo trattamento e si rivolsero in via amministrativa, ma essendo stati inefficaci i loro reclami, dovettero rivolgersi al potere giudiziario. In prima

e seconda istanza furono vittoriose; la sentenza fu intimata e passò in giudicato, il Governo non essendo ricorso in tempo utile alla Cassazione.

Ciò posto, come potrà applicarsi l'articolo 12 come è stato concepito dalla Commissione?

Come mai potranno chiudersi le contabilità colle norme dell'articolo 11? Io credo che il senso letterale di quest'articolo porrà il Governo in questo dilemma: o la legge resterà lettera morta, ovvero si andrà incontro al pronunciato solenne dei tribunali.

Non si andrà contro il pronunciato dei tribunali, in quei casi in cui le Casse evocarono il Governo in giudizio; in questo caso si creerà una inuguaglianza fra le Casse che hanno ricorso e quelle che non hanno ricorso e si commetterà una vera ingiustizia. È quindi necessario lasciare l'articolo più ampio, è necessario lasciare al Governo facoltà di transigere come propongono gli onorevoli Farini e gli altri colleghi che già presero la parola.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole relatore Corbetta, comunico alla Camera le proposte che sin qui furono presentate al banco della Presidenza.

C'è anzitutto la proposta dell'onorevole Cencelli e dell'onorevole Masino, la quale consiste nel riproporre l'articolo del Ministero. Ma faccio osservare ai proponenti che l'articolo del Ministero essendo abbandonato, e il regolamento prescrivendo che, quando una proposta è abbandonata, non possa essere ripresa che dalla Commissione o dal Ministero, così l'articolo non può essere da essi riproposto.

Vi sarebbe poi l'aggiunta proposta allo stesso articolo dall'onorevole Cencelli che suonerebbe così:

« Per i pagamenti che risulteranno dovuti dalle Casse di risparmio in seguito della transazione, il Governo seguirà le norme stabilite dalla legge 30 giugno 1872 per gli arretrati della tassa di scudi 350,000, stabilita con l'editto pontificio 7 ottobre 1854, dovuti dalle provincie di Roma, delle Marche e dell'Umbria. »

Poi viene la proposta dell'onorevole Farini sottoscritta pure da altri deputati delle Romagne (*Ilarità*), la quale è la seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a transigere colle Casse di risparmio per il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, che abbiano o no soddisfatto, per gli anni 1873 e precedenti, sugl'interessi passivi dovuti per risparmi e depositi, semprechè dall'esame dei loro bilanci risulti non avere desse eseguita la ritenuta per rivalsa, nè abbassato gl'interessi ai depositanti. »